

Popolo di Dio dove sei?

Papa Francesco chiama, Vocatio risponde

Convegno Associazione "Vocatio"¹

Roma, 24-26 maggio 2019



Sabato 25 maggio

h. 16.30

Andrea MANNINO, Avvocato, Mediatore Familiare A.I.Me.F²

«IL DIRITTO NATURALE INALIENABILE PER OGNI ESSERE UMANO DI POTERSI COSTITUIRE UNA FAMIGLIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI: IL DIRITTO CANONICO, IL DIRITTO CIVILE, I PRONUNCIAMENTI DEGLI ORGANISMI SOVRANAZIONALI»

Modera il Dibattito **Paolo FALCONE²**

PRESENTAZIONE A CURA DI P. FALCONE

Andrea Mannino specialista sulle tematiche familiari, sulla mediazione familiare, è quindi una voce tecnica che ci aiuterà ad entrare con più dettaglio su tutta la parte giuridica del diritto soggettivo ad avere una famiglia, questo da un punto di vista non solo sociologico, ma da un punto di vista anche dei diritti fondamentali. Ringrazio quindi l'avvocato Mannino per questa focalizzazione sui diritti fondamentali che ogni uomo e ogni donna ha a costituirsi una famiglia.

RELAZIONE DI ANDREA MANNINO

Grazie per l'invito, spero di dirvi qualcosa che ancora non sapete. Strutturerò il mio intervento in due parti, la prima parte in cui parlerò delle fonti del diritto, mentre nella seconda parlerò di un articolo che ho letto e che ho trovato particolarmente interessante perché mi sembra che colga abbastanza nel segno dal punto di vista ermeneutico, nel senso che l'interpretazione che dà mi pare che abbia una sua coerenza sistematica e quindi mi faceva piacere parlarvene...probabilmente qualcuno di voi lo conosce già.

Veniamo alle norme, quindi alle fonti del diritto naturale inalienabile di potersi costituire una famiglia.

Cominciando a livello della normativa sovranazionale, il primo articolo di cui volevo parlare è nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il cui **art. 16** stabilisce che uomini e donne in età

¹ Sito Internet: <http://www.vocatio2008.it/>

Gruppo Facebook: <https://www.facebook.com/groups/vocatio/> ²
<http://www.manninolaw.it/>

² Trascrizione a cura di Laura Cuberli.

Riprese video a cura di Rosita Di Michele

<https://www.facebook.com/rosita.dimichele/posts/1071398763053228>

adatta, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, di cittadinanza o di religione. Il riferimento alla religione mi sembra interessante nel senso che tendenzialmente, se leggiamo in termini molto ampi l'art. 16, sembrerebbe che nessuna religione può in alcun modo porre dei limiti al diritto soggettivo di ciascuno di sposarsi.

L'art. 16, tra l'altro, fa il paio con l'**art. 7** della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nella misura in cui l'art. 7, enunciando che tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto di uguale tutela da parte della legge, specifica che ciò deve essere fatto senza discriminazione, cioè tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione.

Dico questo evidentemente perché laddove, come nel caso che poi andremo a trattare, vi sono dei casi in cui è ammessa la possibilità di contrarre matrimonio e poi successivamente esercitare la funzione sacerdotale, questo si porrebbe in contrasto con gli altri soggetti che in prima battuta svolgevano la funzione sacerdotale e poi, essendosi sposati, non avrebbero più diritto a mantenere tale funzione.

L'ultimo articolo della Dichiarazione Universale di cui volevo parlare è l'**art. 30** che stabilisce che nulla di questa Dichiarazione può essere interpretato, nel senso di implicare un diritto di qualunque stato, o qualunque diritto di un gruppo (la Chiesa per esempio) mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Detto in altri termini la D. U. dei D. dell'U. sembra dire "attenzione, non consento a nessuno, non consento allo Stato, non consento ad un gruppo, non consento alla Chiesa, non consento a nessun altro di desumere da quelle che sono le norme e i principi qui contenuti, che questi principi vengano meno per effetto di un'interpretazione per certi aspetti correttiva e per certi aspetti (passatemi il termine) manipolativa".

Troviamo ancora il riferimento al diritto di sposarsi nella **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea** stilata il 26 settembre 2000 e in particolare all'**art. 9** dove si parla del diritto di sposarsi, di costituire una famiglia, che sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Qui diciamo che il focus viene leggermente spostato perché qui si riconosce pur sempre una sorta di riserva di legge nel senso di consentire a ciascuno Stato Europeo di disciplinare, quindi di avere la possibilità di modulare il diritto positivo, quindi anche il diritto di costituzione di una famiglia, nel modo che lo Stato ritiene più opportuno.

Questo ci sposta un pochino dal principio che avevamo visto invece nel caso della **D.U. dei D. dell'U.**

Stesso principio viene anche statuito nella **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**, che all'**art. 12** stabilisce che a partire dall'età minima per contrarre il matrimonio, l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto. Quindi diciamo che l'art 12 della **C.E.D.U.** in buona sostanza è pressoché sovrapponibile con l'art. 9 della **C.D.F.U.E.**

Venendo adesso alla normativa nazionale, quindi alla normativa interna, quella italiana, quella nostra, l'articolo fondamentale della **Costituzione** che prevede la famiglia, è proprio l'**art. 29** che al **1° comma** statuisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Quindi la Carta Costituzionale, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i principali diritti e rapporti etico sociali e la cosa fondamentale è che la norma definisce la famiglia appunto come società naturale, cioè come una società preesistente allo Stato e quindi

diciamo prestatale, quindi ne ha attribuito un riconoscimento, ma non viene creato nulla dalla Carta Fondamentale dei Diritti.

Vi è poi il **Codice Civile**, di cui parlo soltanto molto brevemente perché, in realtà, il C.C. nulla statuisce a livello di principi generali, ma anzi stabilisce quelli che sono i meccanismi e regola i diritti e doveri tra i coniugi, però può interessare nel senso di poter dire quantomeno chi può appunto contrarre matrimonio, coloro che non si trovano nelle condizioni di cui agli **art. 84 86 87 88** che disciplinano una serie di fatti, però nulla si dice sui ministri di culto e quindi diciamo che civilisticamente, per lo Stato Italiano, il fatto di essere un ministro di culto non è ostativo alla possibilità di contrarre matrimonio. il C.C. non parla di alcun ministro di culto perciò, per lo Stato Italiano, qualunque ministro di culto di qualunque religione può liberamente sposarsi e civilisticamente non è un problema.

Poi vi è il **Diritto Canonico** che è costituito dalle norme giuridiche formulate dalla Chiesa Cattolica, che regolano l'attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche del mondo e le relazioni tra le strutture ecclesiastiche e la società esterna. Si applica altresì come **diritto statale** proprio all'interno dello Stato e della Città del Vaticano. E qui le cose cambiano abbastanza. Perché, dopo il **canone 1058** che statuisce come tutti possono contrarre matrimonio se non ne hanno la proibizione del diritto, vi è pure il **canone 277** che così statuisce: i chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il Regno dei Cieli perché sono vincolati al celibato.

E va avanti col "dono particolare di Dio" ecc...

Ci sono delle altre norme che riguardano proprio la possibilità di contrarre il matrimonio, il **canone 1087** che dice: attentano all'invalidamento del matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini; il **canone 1088**: attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono vincolati al voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso; il **canone 1042**, anche questo piuttosto importante per quello che diremo dopo: sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini l'uomo sposato a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; infine l'ultimo articolo che qui cito sul Diritto Canonico è il **canone 1075** che al **paragrafo 1°** dice: spetta solo all'autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio.

Passate in rapida rassegna quelle che sono le norme che riguardano la possibilità, quindi il diritto soggettivo di poter contrarre matrimonio, adesso tratterò la seconda parte del mio intervento sul quesito per cui il celibato obbligatorio possa ritenersi e costituisca una violazione della dignità umana.

In effetti, a ben vedere, lo Stato del Vaticano non ha aderito né alle norme sovranazionali (come abbiamo visto la Carta dei Diritti Fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) né alle norme della Comunità Europea e tuttavia chi si ritenga leso nel suo diritto naturale prima che soggettivo di potersi sposare, non ha a chi rivolgersi perché in effetti non c'è nessuna autorità che fino adesso abbia preso in carico la doglianza di colui che ritiene di non aver potuto mantenere l'esercizio dell'attività sacerdotale insieme alla possibilità di sposarsi.

Vediamo qual è una possibile interpretazione punitiva del diritto canonico della chiesa latina. Commenterò un articolo che secondo me è piuttosto interessante che ha scritto **Nadir Giuseppe Perin** presbitero sposato della Chiesa Cattolica, che ha elaborato una propria teoria che si fonda sulle parole di **Paolo VI** nell'enciclica "**Populorum Progressio**" da cui N.G. Perin giunge alla considerazione che sposarsi è un diritto naturale dell'uomo e della donna e che questo è riconosciuto da Dio nella **Genesi** per prima cosa. E quindi bisogna tener presente che è conforme al

diritto naturale che il diritto positivo possa stabilire quanto è necessario perchè il patto matrimoniale sia valido e socialmente riconosciuto, proprio perchè il matrimonio ha rilevanti conseguenze per i coniugi, i loro figli e la stessa società.

Bisogna tenere presente anche, però, che il diritto positivo può imporre sì delle restrizioni al diritto naturale di sposarsi, però queste restrizioni non possono essere restrizioni qualunque, devono essere delle restrizioni al diritto naturale di sposarsi soltanto quando queste siano richieste da gravi e oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale a causa della sua rilevanza sociale e pubblica. E nel far questo l'autore dell'articolo fa riferimento all'**art. 1** della **Carta dei Diritti della Famiglia** del **1983**. Bisogna tener presente anche che il matrimonio tra i battezzati è tra l'altro governato dalla Legge Divina, dal Diritto Canonico ed è un sacramento. Che ancora il matrimonio è una realtà umana e nello stesso tempo è una realtà religiosa, sociale, civile e che ha un interesse primario per i cristiani e per i non cristiani proprio perchè si richiama non soltanto al Diritto Civile ed al Diritto Canonico, ma si richiama anche ad altre scienze, pensate alla filosofia, alla psicologia e quindi offre il suo contributo per determinare e approfondire la naturale finalità e i valori.

Qui arrivo al punto nodale: perchè allora il prete della Chiesa Cattolica di rito latino non può sposarsi se è un uomo come tutti gli altri e se ha il diritto allo ius vivendi come chiunque altro? La risposta si ricava proprio dal Diritto Canonico che citavo all'inizio. Proprio dai **canoni 277** e **1075** del Diritto Canonico, cioè l'ordine sacro costituisce un impedimento a contrarre matrimonio e questo impedimento è connesso alla legge sul celibato. Tuttavia il diritto esclusivo è dell'Autorità (secondo il **canone 1075**). Ma il punto è, quando può veramente l'autorità della Chiesa stabilire che il Diritto Divino proibisca la possibilità di sposarsi? Bisogna sempre comunque attenersi a quelle **gravi, adeguate e oggettive** ragioni richieste dallo stesso istituto matrimoniale. Quindi bisogna richiamare in ogni caso queste gravi, adeguate e oggettive ragioni. Altrimenti, se così non fosse, la soppressione o anche soltanto la limitazione del diritto, costituisce una violazione alla dignità umana.

La domanda è: quali sono queste **gravi e adeguate** ragioni che hanno imposto per il Diritto Canonico il celibato a tutti coloro che sono chiamati ad esercitare il ministero presbiteriale?

Importante è cercare di capire quali sono, se vi sono. E qui, secondo il **Concilio Vaticano II**, il celibato, che prima veniva raccomandato ai preti, in seguito è stato imposto come legge dalla Chiesa Latina a tutti coloro che si avviavano a ricevere gli ordini sacri perchè confacente al presbiterio. Secondo **Paolo VI** la vocazione sacerdotale rivolta al culto del Divino, al servizio pastorale e al popolo di Dio, è divina nella sua aspirazione, ma è distinta dal carisma del celibato. Quindi da una parte c'è la **vocazione** che ha sì a che fare col Divino nel senso che c'è l'ispirazione divina, ma non altrettanto dovrebbe dirsi nel caso del **carisma del celibato** che quindi non avrebbe ispirazione divina. Sono due concetti diversi. Quindi l'autore sembrerebbe propendere per il fatto che mentre la vocazione è divina, il celibato, cioè la capacità e la volontà di rimanere nel celibato, è un **dono** che può essere raccolto, che può esserci ma anche non esserci. Quindi la Suprema Autorità della Chiesa ha imposto ai preti il celibato non per quelle **gravi e adeguate ragioni oggettive** di cui si parla nella Carta della Famiglia...

(interventi di Paolo FALCONE in corsivo)

Ma dovrebbe essere un dono quando è libero. L'essenza del dono è la libertà, se non c'è libertà non c'è dono, non è che se ti regalo una pistola la devi per forza accettare. L'essenza del dono è l'intrinseca libertà di accettare o no un dono. Nel momento in cui viene meno tale intrinseca libertà,

quel dono è un'imposizione più che un dono, è un giudizio positivo all'interno del diritto che la Chiesa fa un arbitrato.

Si, nel senso che non deve essere una condizione...

...è un dono condizionato diciamo così...

Secondo l'interpretazione attuale è un dono condizionato, mentre dovrebbe essere qualcosa che alcuni possono ricevere e altri no. Non deve assolutamente impattare sulla vocazione sacerdotale che invece, come dice Paolo VI nell' enciclica, ha ispirazione divina. Sostanzialmente la conclusione è che, stando alle parole di Paolo VI, quando la soppressione o anche la sola limitazione del diritto naturale di sposarsi viene fatta dal diritto positivo però senza la grave ed adeguata ragione oggettiva richiesta dallo stesso istituto matrimoniale, siamo di fronte ad una aperta violazione della dignità umana...

I giuristi ci dicono che è nullo ogni patto o contratto che viola le leggi fondanti e superiori. Cioè per esempio dove c'è una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Nel Codice Civile per esempio un contratto non deve essere contrario al C.C. stesso. Il C.C. è la base e il contratto va a definire i rapporti tra le parti e tali rapporti non possono mai essere contrari al diritto civile.

A meno che non siano norme derogabili, ma se sono norme retroattive no, questo non è possibile farlo.

E poi quello che mal si contempla e mal si comprende, sono le discriminazioni. Cioè allora se ci fosse una sorta di coerenza sistematica, sarebbe un po' più difficile sfondare questo muro, però non si comprendono veramente le discriminazioni: perché i preti della Chiesa Anglicana possono essere coniugati, poi si convertono alla Chiesa Latina e possono svolgere il servizio sacerdotale?

Io non colgo davvero la differenza. O la Chiesa Cattolica d'Oriente, i Copti che possono sposarsi...per quale ragione? Francamente non capisco neanche il diaconato perpetuo, non riesco a comprenderne una reale e sostanziale differenza.

Poi ho fatto qualche piccola incursione in internet e ho potuto verificare che negli ultimi mesi, ma direi negli ultimi due o tre anni, c'è un grande interesse a riaprire una discussione proprio sul celibato da parte dei vescovi tedeschi. I vescovi bavaresi in particolare, forse perché cuore pulsante della Chiesa Cattolica tedesca. Il cardinale Marx, per esempio, ne ha parlato recentemente.